

**D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 (1)**

**Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1999, n. 218.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;  
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;  
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;  
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;  
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

Adotta il seguente decreto:

**1. Beneficiari.**

1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire (2).
2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio è richiesto da chi esercita la responsabilità genitoriale (3).
4. Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto. Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole (4).
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

---

(2) Ora euro 15.493,71.

(3) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.

**2. Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente.**

1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:
  - a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
  - b) il reddito delle attività finanziarie.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non posseda altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;

b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;

c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare esclusi il coniuge ed i figli, che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale (5);

d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determini impossibilità di produrre reddito.

4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.

5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

---

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.

### 3. Ripartizione dei fondi tra le regioni.

1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A [1] e A [2] (6).

1 -bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (7).

2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il 15 luglio (8).

3. Singole regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto (9).

4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 15 luglio, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili (10).

5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.

6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico del Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.

---

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 3-21 dicembre 2001, n. 419 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, ed. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con il presente decreto, e con il D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 in applicazione dell'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e, rispettivamente, dell'art. 53 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e, conseguentemente, ha annullato, per quanto di ragione, l'art. 3, comma 1, e le tabelle allegate al presente decreto nonché l'art. 1, commi 1 e 2, del predetto D.P.C.M. n. 226 del 2000.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 e poi così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211.

(8) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.

(9) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.

(10) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.

#### 4. Disposizione finanziaria.

1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1999.

Tabella A [1] (11)

#### **Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico 77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire)**

Regioni e Province autonome	Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. % )	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome
	[ a ]	[ b ]	[ c ]	[ d ]
Piemonte	13,3	140.196	18.646	3.123.275
Valle d'Aosta	15,9	4.040	642	107.597
Lombardia	8,2	303.582	24.894	4.169.776
Bolzano	10,9	18.637	2.031	340.271
Trento	10,9	17.064	1.860	311.552
Veneto	9,1	159.523	14.517	2.431.575
Friuli-Venezia Giulia	16,1	35.777	5.760	964.834
Liguria	15,7	46.353	7.277	1.218.991
Emilia-Romagna	10,6	120.117	12.732	2.132.717
Toscana	11,1	118.923	13.200	2.211.117
Marche	14,1	56.812	8.010	1.341.782
Umbria	11,9	31.577	3.758	629.420
Lazio	15,7	215.788	33.879	5.674.791
Abruzzo	20,4	58.244	11.882	1.990.235
Molise	30,7	15.318	4.703	787.705
Campania	27,2	331.866	90.268	15.120.096
Puglia	24,3	211.628	51.426	8.613.949
Basilicata	30,2	32.239	9.736	1.630.840
Calabria	35,2	113.109	39.814	6.669.031
Sicilia	31,3	273.673	85.660	14.348.259
Sardegna	24,8	87.876	21.793	3.650.437
<b>TOTALE</b>	-	<b>2.392.342</b>	<b>462.488</b>	<b>77.468.250</b>

[ a ] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTST.

[ b ] Numero alunni.

[ c ] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[ d ] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

(11) Tabella così sostituita dalla tabella A[1] allegata al D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto, in ottemperanza alla sentenza 3-21 dicembre 2001, n. 419 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, ed. straord. - Prima serie speciale),

con la quale la Corte costituzionale aveva, tra l'altro, annullato l'art. 3, comma 1, e le tabelle allegate al presente decreto. Vedi, anche l'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 e gli artt. 3 e 4 del citato D.P.C.M. n. 211/2006.

Tabella A [2] (12)

**Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore 25.822.750 euro (già 50 miliardi di lire)**

Regioni e Province autonome	Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. % )	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome
	[ a ]	[ b ]	[ c ]	[ d ]
Piemonte	13,3	116.703	15.521	1.071.220
Valle d'Aosta	15,9	2.890	460	31.713
Lombardia	8,2	246.232	20.191	1.393.489
Bolzano	10,9	11.500	1.254	86.511
Trento	10,9	12.341	1.345	92.837
Veneto	9,1	138.055	12.563	867.039
Friuli-Venezia Giulia	16,1	32.269	5.195	358.556
Liguria	15,7	41.055	6.446	444.847
Emilia-Romagna	10,6	110.416	11.704	807.761
Toscana	11,1	109.634	12.169	839.873
Marche	14,1	54.453	7.678	529.890
Umbria	11,9	31.029	3.692	254.836
Lazio	15,7	191.158	30.012	2.071.273
Abruzzo	20,4	53.574	10.929	754.275
Molise	30,7	15.075	4.628	319.404
Campania	27,2	247.312	67.269	4.642.580
Puglia	24,3	172.728	41.973	2.896.771
Basilicata	30,2	30.154	9.107	628.488
Calabria	35,2	95.904	33.758	2.329.832
Sicilia	31,3	189.831	59.417	4.100.687
Sardegna	24,8	76.004	18.849	1.300.868
<b>TOTALE</b>	-	<b>1.978.317</b>	<b>374.160</b>	<b>25.822.750</b>

[ a ] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTST.

[ b ] Numero alunni.

[ c ] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[ d ] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

(12) Tabella così sostituita dalla tabella A[2] allegata al D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto, in ottemperanza alla sentenza 3-21 dicembre 2001, n. 419 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, ed. straord. - Prima serie speciale), con la quale la Corte costituzionale aveva, tra l'altro, annullato l'art. 3, comma 1, e le tabelle allegate al presente decreto. Vedi, anche l'art. 1, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 e gli artt. 3 e 4 del citato D.P.C.M. n. 211/2006.

**Fornitura gratuita dei libri di testo**
**Dichiarazione sostitutiva a norma della legge n. 15 del 1968 per la determinazione della situazione economica equivalente utile per ottenere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.**

Generalità del richiedente

Nome	<input type="text"/>	Cognome	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Residenza anagrafica	<input type="text"/>		
Via/Piazza	<input type="text"/>	N. Civico	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Generalità dello studente	<input type="text"/>		
Nome	<input type="text"/>	Cognome	<input type="text"/>
Classe frequentata	<input type="text"/>		
Situazione economica del nucleo familiare	<input type="text"/>		
A - SITUAZIONE ECONOMICA La situazione economica si ottiene sommando: a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni del reddito o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. b) il reddito delle attività finanziarie.			£.
B - DETRAZIONI (Importi che possono essere detratti dalla somma del punto A)			
2.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).			£.
3.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).			£.
1.000.000 - Per il secondo figlio			£.
1.500.000 - Per il terzo figlio			£.
2.000.000 - Per ciascun figlio successivo al terzo			£.
2.000.000 - Per ciascun componente del nucleo (esclusi i figli) a carico del richiedente. 3.000.000 - Nel caso si tratti di invalido totale.			£.
2.000.000 - Per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3 comma3 legge 5/2/1997, n. 104) o con invalidità superiore al 66% .			£.
2.000.000 - Nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconosciuta una situazione di handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito.			£.
TOTALE PUNTO B			£.
C - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (Sottrarre dall'importo del punto A il totale del punto B).			£.

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma del richiedente